

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

REGOLAMENTO REGIONALE 17 aprile 2020, n. 8

**“Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento “Regione Puglia – Liberi dal Debito””.**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 521 del 08/04/2020 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO****Art. 1****Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Regione Puglia denominato “Regione Puglia - Liberi dal debito”, da qui in poi anche “OCC”, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), quale sua articolazione interna.

2. L’OCC eroga il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n 3/2012 e si attiene alle funzioni e agli obblighi di cui agli articoli 15 e seguenti della medesima legge e dell’articolo 9 e seguenti del Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

**Art. 2****Organi**

1. Sono organi dell’ OCC:

- il Referente
- la Segreteria amministrativa

**Art. 3****Referente**

1. Il Referente dell’OCC è nominato tra i Dirigenti della Regione Puglia con decreto del Presidente della Regione

Puglia e ne ha la legale rappresentanza. Nello stesso Decreto può essere, altresì, nominata una persona che sostituisca il Referente, quando questi si trovi nella impossibilità materiale o giuridica di provvedere ai propri compiti. Il Referente cura l'iscrizione e il mantenimento dell'OCC nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia. Rimane in carica fino alla naturale scadenza della consiliatura, e in *prorogatio* fino alla nomina del nuovo referente. Può essere rinominato una sola volta. È responsabile della organizzazione e della gestione dell'OCC. In particolare:

- a) gestisce l'Elenco dei gestori della crisi, esamina le domande di ammissione, delibera sulle stesse, verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, adempie ai conseguenti oneri nei confronti del Ministero;
- b) delibera sulla ammissibilità delle domande;
- c) nomina e sostituisce il gestore della crisi;
- d) promuove iniziative di ogni genere volte alla conoscenza dell'OCC ed in generale alla informazione sulla lotta al debito ed all'affrancamento dal fenomeno del sovraindebitamento;
- e) agisce in sinergia con gli Ordini professionali, le Istituzioni, le Università, le associazioni di categoria, le forze dell'Ordine, le associazioni dei consumatori, antiusura e antiracket, e in generale con ogni altro interlocutore interessato a generare la cultura dell'affrancamento dal debito e dal sovraindebitamento;
- f) presenta al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 aprile di ogni anno, il conto della gestione e una relazione sulla attività svolta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- g) verifica la validità della polizza assicurativa, conforme al modello C) approvato con Provvedimento del DG del Ministero della Giustizia del 15/07/2015, avente ad oggetto la copertura per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.

#### **Art. 4**

##### **Segreteria amministrativa**

1. La segreteria è composta almeno da un'unità di personale, individuata dal Referente tra il personale dipendente della Regione Puglia, per lo svolgimento dei compiti operativi e amministrativi.
2. La segreteria ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed è incardinata nella Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.
3. La segreteria non può svolgere attività di consulenza giuridica ed è tenuta ad un comportamento imparziale e indipendente. Prende in carico la domanda di accesso alla procedura, verifica la sussistenza formale dei requisiti di ammissibilità, esegue le notifiche e comunicazioni richieste dalla procedura e ha cura di ogni aspetto amministrativo.
4. La segreteria tiene il registro, anche informatico, annotando per ciascuna richiesta di avvio della procedura di sovraindebitamento ogni dato utile e necessario e, in particolare il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, del gestore della crisi, la durata del procedimento ed il suo esito.
5. La segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il *curriculum* dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Procedo all'iscrizione in apposito Elenco, dopo aver ricevuto il nulla osta dal Referente.

#### **Art. 5**

##### **Gestore della crisi**

1. Il gestore della crisi è nominato dal Referente tra i professionisti in possesso dei requisiti ed inseriti nell'Elenco

tenuto dalla Segreteria dell'OCC.

2. La nomina avviene secondo criteri di rotazione, che tengano comunque conto della professionalità, del numero di incarichi affidati e della rilevanza della situazione di crisi da sovraindebitamento.

3. Il gestore della crisi svolge l'incarico senza indugio, curando tutti gli aspetti e dando corso alle attività di previste dalla normativa anche regolamentare.

4. Il gestore deve accettare l'incarico dando conferma a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo pec dell'OCC entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nomina.

5. Contestualmente all'accettazione, sottoscrive dichiarazione di indipendenza e di assenza delle situazioni di cui all'art. 51 codice di procedura civile, nonché di ogni e qualsivoglia circostanza anche astrattamente in contrasto con i canoni di indipendenza, neutralità e imparzialità.

6. Il gestore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza di cui all'art. 4 d. n. 202/2014.

7. Al momento del conferimento dell'incarico il gestore, per conto dell'OCC, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'OCC.

8. Il gestore deve essere munito di apposita polizza professionale per un massimale non inferiore ad euro 5 milioni di euro.

#### **Art. 6**

##### **Ausiliari del gestore**

1. Il gestore può avvalersi di ausiliari per l'espletamento delle proprie funzioni, rimanendo comunque direttamente responsabile dell'attività da questi svolta.

2. Il compenso degli ausiliari è compreso nei compensi di cui all'art. 14 co. 3 del D.M. n. 202/2014 ed all'art. 8 del presente regolamento.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi di riservatezza**

1. Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è riservato.

2. È fatto divieto al Referente, alla segreteria amministrativa, ai gestori e loro ausiliari, e comunque a chiunque venga a conoscenza per ragioni professionali di fatti e/o circostanze legate al procedimento e/o alla crisi da sovraindebitamento, di divulgare a terzi fatti e informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ruolo o incarico.

#### **Art. 8**

##### **Richiesta del debitore e svolgimento della procedura.**

1. Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla legge può presentare richiesta di assistenza dell'OCC nella gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli predisposti dalla segreteria con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee o telematiche.

2. La segreteria, previa verifica della regolarità e completezza della richiesta, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo.

3. Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura, corrispondendo all'Organismo l'indennità e i compensi maturati in base all'attività svolta.

4. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del gestore per giustificati motivi.

5. Il Referente può disporre la sostituzione del gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

6. Il debitore è tenuto a comunicare e rappresentare al gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

#### **Art. 9 Compensi**

1. Il compenso dell'OCC è determinato secondo i criteri previsti dagli articoli da 14 a 18 del D.M. n. 202/2014 con le seguenti precisazioni.

2. Attesa la finalità sociale che l'OCC "Regione Puglia – Liberi dal debito" si prefigge di perseguire, i compensi determinati per le attività di cui all'art. 16 commi 1, 2 e 3, del suddetto Decreto Ministeriale, sono sempre ridotti nella misura del 40% (quaranta per cento). È dovuto, altresì, il rimborso delle spese documentate. Sul compenso così come determinato, sarà destinata all'OCC, infine, una percentuale del 15% (quindici per cento) quale rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi dell'art. 14 comma 3 e dell'art. 13 comma 5 del D.M. n. 202/2014.

3. Al gestore della crisi è dovuta da parte dell'OCC una percentuale del 50% della quota versata dal debitore che accede alla procedura di cui al presente Regolamento.

4. Il mancato pagamento da parte del debitore non giustifica l'interruzione o la chiusura della procedura di sdebitamento; in questo caso, come in quello di versamento da parte del debitore di una somma inferiore a quella dovuta, l'OCC maturerà un credito verso l'indebitato, azionabile nelle forme ordinarie e, conseguentemente, la pretesa creditoria del gestore sarà subordinata ai tempi e alle forme del recupero del credito da parte dell'OCC.

#### **Art. 10 Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed i relativi decreti di attuazione.

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

Dato a Bari, addì 17 APR. 2020

EMILIANO